

**TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE****FATTO E DIRITTO**

Con ricorso depositato in data 13.7.2018 i ricorrenti chiedevano la cancellazione ai sensi dell'art 2668, co.1, c.c. della domanda giudiziale introduttiva di un giudizio ex art 2901 c.c.. Il giudizio introdotto con la suddetta domanda si è concluso con una sentenza che ha dichiarato l'inefficacia ai sensi dell'art 2901 c.c. nei confronti della BANCA attrice, di una serie di atti con i quali gli odierni ricorrenti avevano acquistato dei beni immobili da loro parenti stretti, debitori della banca.

A sostegno della domanda i ricorrenti hanno dedotto che, successivamente alla sentenza, il debito per la soddisfazione del quale la BANCA aveva agito con l'azione revocatoria sarebbe stato estinto e pertanto l'istituto di credito. BANCA avrebbe prestato consenso alla cancellazione della domanda.

I ricorrenti hanno rappresentato di aver già proposto domanda di cancellazione al Conservatore ai sensi dell'art 2668, co.1, il quale avrebbe, tuttavia, opposto un rifiuto motivato dalla necessità di un ordine giudiziale

Si costituiva in giudizio BANCA aderendo alla domanda formulata dal ricorrente.

Si costituiva in giudizio anche il Conservatore eccependo l'inammissibilità del giudizio che avrebbe dovuto essere proposto con le forme della volontaria giurisdizione e chiedendone il rigetto nel merito, in quanto non sussistevano i presupposti di legge perché il conservatore potesse dar seguito alla domanda di cancellazione proposta dalle parti.

All'udienza del giorno 8 novembre 2018, il giudice, letti gli atti e ascoltati le parti, si riservava per la decisione.

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del giorno 8 novembre 2018, il giudice dott.ssa Alessandra Dominici,

OSSERVA

Occorre preliminarmente affrontare la questione relativa all'ammissibilità del ricorso ex art 700 bis c.p.c., quale strumento giudiziale per ottenere la cancellazione della domanda giudiziale ai sensi dell'art. 2668, co.1, c.p.c.

L'art 2668, co.1 c.p.c. prevede che la cancellazione delle domande enunciate dagli art 2652 e 2653 c.p.c. può essere eseguita o sulla base del consenso di tutte le parti interessate o mediante ordine del giudice.

Il tenore letterale della norma si presta a due diverse interpretazioni, la prima seguita da una parte della giurisprudenza di merito, in forza della quale le due ipotesi sarebbero alternative e quindi, in presenza di accordo tra le parti non potrebbe chiedersi l'emanazione di un provvedimento giudiziale volto ad ordinare la cancellazione della trascrizione. Seguendo tale prospettazione la domanda così formulata dovrebbe essere dichiarata inammissibile per carenza di interesse (v. Trib. Ivrea, 5 dicembre 1987).

Ordinanza, Tribunale di Civitavecchia, Giudice Alessandra Dominici, del 15 novembre 2018

Tuttavia, questo giudice ritiene di condividere l'opposto orientamento, in forza del quale si ritiene ammissibile un ricorso al tribunale anche per ottenere la cancellazione di una domanda giudiziale sull'accordo delle parti. Vi sono, infatti, ipotesi, come quella di specie, nelle quali l'individuazione delle parti interessate necessita un esame completo degli atti processuali, che difficilmente può essere svolto dal conservatore.

In tali ipotesi il provvedimento del giudice resta necessario, non con funzione costitutiva del fatto che legittima la cancellazione, ma con funzione accertativa dello stesso in forme idonee a legittimare un intervento del Conservatore, tenuto conto del primario interesse teso alla tutela dell'affidamento dei terzi (in tal senso si è espresso anche il Trib. Varese, ord. 30 giugno 2010).

Ammissa in via teorica l'ammissibilità del ricorso al giudice per ottenere la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, per verificare il tipo di giudizio da introdurre non può prescindersi dal tenore letterale dell'art. 2668, co.1 c.c. che richiede quale presupposto per la cancellazione una sentenza passata in giudicato.

Nel caso di specie la domanda è stata formulata con ricorso ex art 702 bis c.p.c., ovvero mediante il ricorso ad un procedimento più snello di quello ordinario destinato a concludersi con ordinanza.

Al di là del *nomen iuris*, che farebbe propendere per l'inidoneità di tale strumento alle finalità richiamate dall'art 2668, co.1 c.c., deve guardarsi alla natura e agli effetti del provvedimento con il quale si conclude il giudizio sommario di cognizione. L'ordinanza prevista dall'art 702 quater c.p.c., è soggetta ai medesimi mezzi di gravame di una sentenza conclusiva di un giudizio ordinario ed è idonea a passare in giudicato ai sensi dell'art. 2909 c.c.

A sostegno dell'ammissibilità del ricorso al rito sommario di cognizione per l'ipotesi in esame vi è anche il tenore letterale dell'art. 702 bis c.p.c.. Tale norma prevede l'esclusione del rito sommario di cognizione solo per le controversie che il giudice ritiene necessitino un'istruttoria complessa e le ipotesi nelle quali il tribunale è chiamato a giudicare in composizione collegiale.

La domanda di cancellazione di una trascrizione non rientra tra quelle elencate nell'art 50 bis c.p.c. e per tale ragione non può essere negata la sua introduzione con il rito sommario di cognizione, salvo che il Tribunale non ritenga che la questione necessiti di un approfondimento istruttorio.

L'opposta soluzione sarebbe contraria alla *voluntas legis*, ove si rifletta alla circostanza che il legislatore del 2009, introducendo il capo III bis del codice di procedura civile, ha operato una scelta ben precisa relativamente all'ambito di applicazione del rito sommario di cognizione.

Diversamente non può desumersi una volontà del legislatore del 1942 nel redigere l'art 2668, co.1 c.p.c. di escludere, mediante l'utilizzo del termine "*sentenza*", il ricorso al procedimento sommario di cognizione, in quanto tale rito all'epoca ancora non esisteva.

Passando all'esame della fattispecie concreta, questo giudice ritiene che la domanda necessiti di un'istruttoria semplificata e possa essere trattata con il rito sommario di cognizione. Tuttavia si rileva la necessità di integrare il contraddittorio ai sensi dell'art 102 c.p.c. nei confronti di tutte le "*parti interessate*", ai sensi dell'art 2668, co.1 c.c., con riferimento alla trascrizione di cui si chiede la cancellazione.

Ordinanza, Tribunale di Civitavecchia, Giudice Alessandra Dominici, del 15 novembre 2018

Dall'esame degli atti emerge che i soggetti interessati alla cancellazione della domanda volta a dichiarare l'inefficacia degli atti di compravendita immobiliare sono la Banca attrice; i convenuti acquirenti degli immobili indicati nella nota di trascrizione, ovvero gli odierni ricorrenti e OMISSIS, nonché i convenuti ALIENANTI.

PQM

Visto l'art 102 c.p.c

ORDINA al ricorrente l'integrazione del contraddittorio nei confronti di ALIENANTI assegnando a tal fine termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per la notifica del ricorso e della presente ordinanza ai soggetti sopra indicati.

FISSA per la verifica dell'integrazione del contraddittorio e per la discussione l'udienza del 14.3.2019 ore 11.30.

Si comunichi,
Civitavecchia, 15/11/2018

Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Dominici

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*